

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1954

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BEI CIUFOLI ADELE, MERLIN ANGELINA, BIGI, POLANO

Presentata il 28 gennaio 1960

**Concessione di pensione annua ai sordomuti ed ai minorati dell'udito,
inabili al lavoro**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i colpiti da imperfezioni fisiche, congenite od acquisite per malattia, e che si riflettono nel complesso bio-psichico, i sordi meritano non soltanto la nostra pietà, ma anche il maggior aiuto possibile perché siano in grado di inserirsi nella vita normale.

Una nuova concezione del divenire dell'essere umano, anche se non favorito in pieno dei doni naturali, le conquiste nel campo pedagogico, unitamente ai più vasti compiti che ogni Stato moderno si propone di svolgere a favore dei cittadini, possono e devono risolvere il penoso e finora insoluto problema costituito dalla categoria dei sordomuti, che, fino a pochi decenni or sono, erano assistiti in modo, sia pure lodevole, ma insufficiente da iniziative private, o erano del tutto abbandonati.

Solo per forza propria, si è costituito l'Ente Nazionale Sordomuti (E. N. S.), la cui opera ha dimostrato l'alto senso di umanità di coloro che vi hanno dedicato cuore ed intelletto, ma le provvidenze governative che ne integrano l'attività non sono sufficienti all'adempimento del dettato costituzionale in favore dei cittadini inabili e minorati.

Perciò, pur affermando che l'E. N. S. è un organismo a cui lo Stato deve provvedere i mezzi per l'espletamento della funzione fino ad ora compiuta con spirito di sacrificio, proponiamo che ai sordomuti, e ai sordi appartenenti a famiglie povere, che per le forme deficienti di assistenza non hanno avuto né istruzione, né conseguita alcuna abilità ad un lavoro proficuo, sia corrisposta una pensione annua tale da garantire loro il minimo vitale.

La spesa, che è un dovere al quale lo Stato non può sottarsi, andrà progressivamente diminuendo se saranno istituite scuole speciali per sordomuti, come ne esistono presso le Nazioni civili più progredite, per preparare questi minorati ad inserirsi validamente nella vita produttiva.

Al pari degli altri lavoratori, manuali ed intellettuali, usufruiranno delle normali forme assistenziali e previdenziali.

Proponiamo pertanto l'approvazione degli articoli che disciplinano la concessione della pensione, sostitutiva dell'irrisorio, quanto aleatorio, assegno fin qui concesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sordomuti dalla nascita ed ai colpiti da sordità che ne menomi la capacità lavorativa e siano non abbienti né in possesso di pensione per invalidità o vecchiaia, o non usufruiscano di altre forme di assistenza, è concessa una pensione annua, proporzionale alla gravità della loro menomazione fisica, nella misura massima di lire 180.000.

ART. 2.

Le richieste di pensione da parte di cittadini di cui all'articolo 1, saranno presentate al Ministero del tesoro, che disporrà gli accertamenti in ogni provincia attraverso un Collegio medico provinciale, costituito da un medico designato dal Ministero della sanità e da un medico dell'Ente Nazionale Sordomuti.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.